



COMUNE DI FIRENZE

MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO

REGOLAMENTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n° 2973/1267 del 23 Aprile 1980

Reso esecutivo con decisione n° 675 del 20 Maggio 1980

dalla Giunta Regionale

Successive modifiche approvate dal Consiglio Comunale con

deliberazione n° 5445/2550 del 19 Dicembre 1980 resa

esecutiva in data 21 Febbraio 1981

ART.1 - DEFINIZIONE DI MERCATO

Il mercato è un pubblico servizio per la distribuzione all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, meglio definiti nel successivo art.2, che ha per scopo l'avvicinamento della produzione al consumo, il contenimento dei costi di distribuzione e la vigilanza sull'applicazione delle norme di commercializzazione ed igienico-sanitarie.

ART.2 - ISTITUZIONE E GESTIONE DEL MERCATO.

Ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale 21.5.1975, n.46, è istituito dal Comune di Firenze il Mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli freschi, essiccati e comunque conservati e trasformati e di quanto altro consentito dall'Ente gestore.

Il mercato è gestito dal Comune di Firenze ed ha sede in Viale Guidoni nn.176-178.

I proventi della gestione debbono essere commisurati a sostenere le spese necessarie al funzionamento e alla manutenzione del Mercato e dei suoi servizi ed all'ammortamento, al miglioramento ed adeguamento dei relativi impianti.

I quantitativi minimi delle singole merci per ciascun acquisto sono indicati all'allegato 1 annesso al presente regolamento.

ART. 3 - COMMISSIONE CONSULTIVA

Per lo studio e la programmazione degli interventi e delle attività gestionali ai fini di un migliore funzionamento dei mercati all'ingrosso è costituita una commissione quale organo consultivo del Comune di Firenze.

La commissione è presieduta dal Sindaco o suo delegato ed è nominata dal Consiglio Comunale.

La commissione, ai sensi dell'art.4 della legge regionale 21 Maggio 1975, n.46 è composta da cinque rappresentanti del Consiglio Comunale, di cui due delle minoranze e di un rappresentante delle Associazioni degli operatori economici, della produzione e della distribuzione, della cooperazione e delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori e degli altri Enti ed organismi interessati alla attività ed

./.

ai servizi di Mercato.

La composizione numerica della Commissione e la nomina dei membri delle singole rappresentanze e organizzazioni sono deliberate dal Consiglio Comunale.

La Commissione dura in carica cinque anni, decade con il decadere degli organi del Comune e rimane comunque in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio Comunale.

Partecipa di diritto alle riunioni della Commissione Consultiva il Direttore del Mercato Ortofrutticolo.

I membri della Commissione, che senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni consecutive saranno dichiarati decaduti.

La Commissione ha il compito di esprimere il proprio parere in merito a:

- 1) orario e calendario delle operazioni di mercato;
- 2) criteri di assegnazione dei posteggi di vendita;
- 3) corrispettivi di concessione dei posteggi di vendita;
- 4) tariffe dei servizi di mercato;
- 5) modifiche e miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi del mercato stesso, ai fini di assicurare la massima possibile efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;
- 6) ogni altro argomento che gli sia sottoposto dal Presidente.

Un dipendente, quale segretario della Commissione, redige verbale di ciascuna riunione, che deve essere letto ed approvato nella riunione successiva.

ART. 4 - DIRETTORE DEL MERCATO

Al mercato è preposto un funzionario con funzioni di direttore designato dal Comune in conformità alle disposizioni che regolano il rapporto di impiego del personale del Comune stesso.

Con le stesse modalità viene altresì designato un funzionario con funzioni di vice-direttore, che coadiuva il direttore del mercato e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

ART. 5 - COMPITI DEL DIRETTORE

Il direttore del mercato è responsabile del regolare funzionamento del mercato stesso e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere in ottemperanza alle disposizioni di legge, del presente regolamento, nonché a quelle impartite al riguardo dal Comune.

Al direttore del mercato sono inoltre attribuiti i seguenti particolari compiti:

- 1) accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente regolamento;
- 2) curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del mercato;
- X 3) vigilare perchè non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del mercato;
- 4) accertare che le operazioni di compra-vendita si effettuino in armonia con le norme previste dal regolamento;
- 5) intervenire per dirimere le eventuali divergenze sorte nell'ambito del mercato;
- 6) autorizzare in casi eccezionali l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto;
- 7) proporre al Comune, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del mercato, l'ampliamento del raggio di vendita dei prodotti e l'aumento del volume degli affari, nonchè il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi;
- 8) accertare, in base alle norme vigenti, che le merci, i veicoli e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti;
- 9) accertare, a richiesta degli operatori alle vendite, assegnatari di posteggi fissi, la specie, la qualità e, ove occorra, la varietà della merce, rilasciandone certificazione;
- 10) vigilare perchè le attività dei commissionari, dei mandatari e degli astatori si svolga secondo le norme di legge e di regolamento;
- 11) vigilare perchè non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate e perchè vengano impediti eventuali frodi;
- 12) vigilare sull'osservanza delle disposizioni inerenti i limiti di tolleranza del peso degli imballaggi nei casi di vendite effettuate col sistema della tara per merce;
- 13) eseguire e disporre saltuarie ispezioni nelle ore di chiusura del mercato ed in particolare in quelle notturne;
- 14) in casi particolari ed urgenti, adottare provvedimenti che si rendano necessari, riferendone al Comune;
- 15) curare in modo particolare la regolare vendita dei prodotti affidati alla direzione del mercato;

- 16) curare nel quadro delle attrezzature di mercato la buona conservazione dei prodotti di cui all'art. 31;
- 17) curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dagli organi sanitari di cui al successivo art. 7;
- 18) emanare ordini di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
- 19) svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative e regolamentari nonchè dal presente regolamento;
- 20) coordinare l'attività dei vigili urbani, impartendo istruzioni, distaccati presso il mercato per l'esercizio della Polizia Amministrativa;
- 21) oltre all'adozione dei provvedimenti previsti dal successivo art. 32, il direttore ha facoltà di allontanare dal mercato le persone che si rifiutano di sottostare alle norme di legge e del regolamento o che comunque turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento del mercato.

ART. 6 - SERVIZI DI MERCATO -

Il Comune provvede di regola a dotare il mercato e a gestire direttamente tutti i servizi necessari ad assicurare un agevole svolgimento delle operazioni di commercializzazione, al fine di contenere i costi di distribuzione e di agevolare l'accesso diretto dei produttori al mercato.

Potrà dare in concessione tra l'altro, ad eccezione degli impianti di media e lunga conservazione dei prodotti, i servizi sottoindicati, privilegiando, a parità di condizione, le forme cooperative tra esercenti di detti servizi:

- il servizio di pulizia del mercato;
- bar-ristoro;
- posteggi veicoli;
- facchinaggio;
- raccordo ferroviario

ogni altro servizio ausiliario del mercato.

Le concessioni sono regolate da apposita convenzione, da stipularsi tra il comune e la controparte concessionaria.

La concessionaria non può cedere il servizio assunto sottopena di decadenza.

ART. 7 - SERVIZIO IGIENICO-SANITARIO

Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria ed all'accertamento dei requisiti dei prodotti immessi nel mercato sia freschi che trasformati o comunque conservati, nonché alla verifica della loro commestibilità, anche in relazione ai presidi sanitari con i quali fossero stati precedentemente trattati, provvedono, sulla base delle norme vigenti, i competenti uffici sanitari.

I detti organi possono dichiarare non idonee all'alimentazione determinate partite di prodotti e disporre la distruzione o l'avviamento a particolare destinazione, sotto debito controllo, rilasciandone certificazione in duplice copia da consegnarsi una al venditore e l'altra alla direzione del mercato.

Il Comune pone a disposizione dei servizi di vigilanza igienico-sanitaria i locali, le attrezzature e il personale necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 8 - SERVIZIO DI VERIFICA DEL PESO

Nell'interno del mercato è posto, a disposizione dei richiedenti, un servizio di verifica del peso.

La direzione del mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sull'esattezza delle pesature.

La direzione provvede ad eseguire tali controlli prima o all'atto della consegna delle merci ed alla presenza degli interessati.

Ogni venditore permanente provvede al peso delle derrate mediante una o più bilance automatiche di sua proprietà installate nel posteggio di vendita.

Il Comune pone a disposizione degli operatori economici un servizio di pesatura.

ART. 9 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO

Le operazioni di facchinaggio, intendendosi come tali il carico, lo scarico, il trasporto e lo spostamento delle merci all'interno del mercato, qualora non siano svolte direttamente dall'ente gestore del mercato, sono eseguite da facchini singoli o associati in organismi cooperativi costituiti tra i lavoratori autorizzati a svolgere tale attività dal competente organo comunale e ammessi dal Comune.

Gli operatori alle vendite, nell'ambito dei posteggi e dei magazzini

di cui sono assegnatari, possono svolgere le operazioni di facchinaggio personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti per tale specifica mansione. Per ambito del posteggio e del magazzino si intende anche il pianale del veicolo ad essi accostato per lo scarico.

Gli acquirenti possono anch'essi provvedere al carico e al trasporto delle merci personalmente, con propri familiari o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti, limitatamente alle merci di loro proprietà.

Tutti gli operatori che intendano avvalersi del personale proprio debbono darne preventiva comunicazione all'ente gestore, entro il 31 ottobre di ogni anno, agli effetti della determinazione dell'organico occorrente per l'anno successivo.

I lavoratori facchini per essere ammessi ad esercitare il loro mestiere nell'interno del mercato, debbono aver compiuto il 18° anno di età ed essere esenti da malattie ed infermità che possono pregiudicare l'igiene e la salute pubblica, nonché lo svolgimento della propria attività.

A tal fine dovranno essere sempre in possesso di libretto sanitario aggiornato.

L'autorizzazione non potrà essere rinnovata oltre il 31 Dicembre dell'anno in cui l'interessato avrà compiuto il 61° anno di età.

Alla determinazione annuale del numero dei facchini a disposizione degli operatori provvede il Comune, sentita la Commissione di mercato di cui al precedente art. 3, in modo da garantire un efficiente servizio ed assicurare a questi la continuità del lavoro ed il raggiungimento di un'equa retribuzione media giornaliera, in riferimento al volume delle operazioni da essi effettivamente svolte ed alle tariffe relative.

I facchini sono responsabili delle merci loro affidate per lo scarico, il carico e la consegna, e non possono imporre la loro opera nè possono rifiutarla quando ne siano richiesti.

E' ad essi altresì vietato di farsi aiutare da altre persone non autorizzate nel disimpegno della loro attività. I facchini possono unirsi in cooperative, carovane o gruppi di lavoro, costituiti ed organizzati secondo le leggi vigenti, purchè dimostrino di aver provveduto a regolarizzare completamente la propria posizione assicurativa e previdenziale ad ogni effetto e dimostrino altresì di essere adeguatamente assicurati per danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio della loro attività.

ART. 10 - CERNITRICI

Le cernitrici devono essere esenti da malattie ed infermità che possono pregiudicare l'igiene e la salute pubblica, nonché lo svolgimento della propria attività.

A tal fine dovranno essere sempre in possesso del libretto sanitario aggiornato.

Le cernitrici autorizzate dal Direttore del mercato, che contravvengono alle disposizioni del Regolamento vigente e che comunque turbino il normale funzionamento del mercato sono passibili di sanzioni di cui al successivo art. 32.

Le cernitrici possono unirsi in cooperative, carovane o gruppi di lavoro costituiti ed organizzati secondo le vigenti leggi.

Peraltro ad esse non può farsi obbligo di appartenere ad uno dei predetti organismi di lavoro, purchè dimostrino di aver provveduto a regolarizzare completamente la loro posizione assicurativa e previdenziale ad ogni effetto.

ART. 11 - SERVIZIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA.

Il servizio di polizia amministrativa nel mercato è assicurato dai Vigili Urbani del comune distaccati nel mercato stesso.

ART. 12 - RILEVAZIONE STATISTICA E PREZZI

Le rilevazioni statistiche da effettuarsi in conformità alle disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica riguardano sia le quantità delle singole merci introdotte nel mercato, sia il prezzo di vendita delle medesime nelle contrattazioni realizzate in seno al mercato.

La rilevazione statistica delle quantità delle merci è basata sullo spoglio delle bollette di accompagnamento emesse ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto, di cui al D.P.R. 6.10.1978, N.627 o, nei casi di esenzione dall'I.V.A., dai documenti di entrata delle merci o di qualsiasi altra documentazione sostitutiva.

Tali documenti devono essere completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e cioè: indicazione esatta della specie merceologica (varietà, qualità, etc.), della quantità, della provenienza e dell'operatore destinatario della merce.

ART. 14 - CASSA DI MERCATO .

Al fine di agevolare lo svolgimento del servizio di tesoreria inerente la gestione del mercato e facilitare le operazioni bancarie e creditizie da parte degli operatori, il Comune può istituire la Cassa di Mercato, mettendo a disposizione di una azienda di credito, abilitata dalla normativa vigente, idonei locali e regolando il servizio con apposita convenzione.

Il comune potrà istituire apposito fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito degli operatori del mercato.

ART. 15 - RESPONSABILITA'

Salva e impregiudicate le responsabilità di legge, il Comune non assume responsabilità per danni, mancanze o deperimenti di derrate, che dovessero derivare agli operatori e ai frequentatori del mercato.

Gli operatori e i frequentatori del mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati al Comune.

A loro carico il Comune può adottare le sanzioni previste nel presente regolamento.

ART. 16 - VENDITORI E ACQUIRENTI.

Sono ammessi ad operare nel mercato:

A) venditori:

- 1) - i produttori singoli o associati anche se non iscritti negli appositi albi;
- 2) - i consorzi e le cooperative di produttori o di commercianti;
- 3) - le organizzazioni di produttori di cui alla legge 27.7.67, n.622;
- 4) - i commercianti all'ingrosso, commissionari, astatori e mandatari iscritti negli appositi albi;
- 5) - le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;

B) acquirenti

- 1) - i commercianti all'ingrosso;
- 2) - i commissionari ed i mandatari;
- 3) - i commercianti al minuto;
- 4) - le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione del prodotto;
- 5) - gli enti comunali di consumo;

- 6) - le comunità, le convivenze, i gestori di alberghi, di ristoranti, di mense di spacci aziendali e di altri pubblici esercizi, le cooperative di consumo e i loro consorzi;
- 7) - i gruppi di acquisto, i loro consorzi e associazioni. Sono ammessi inoltre agli acquisti i privati consumatori con le modalità e durante l'apposito orario stabilito dal Comune; ad essi non si applica l'obbligo di cui all'art. 17.

Avverso alla mancata ammissione al mercato è ammesso ricorso al Comune che decide entro 30 gg. con provvedimento definitivo.

ART. 17 - ACCESSO AL MERCATO.

Per l'accesso al Mercato il Direttore rilascia a tutte le persone ammesse al mercato, ad eccezione dei privati consumatori e previo accertamento della loro appartenenza alle categorie di cui all'art.16, apposita tessera munita di fotografia da cui risulta:

- a) - le generalità del titolare;
- b) - il titolo di ammissione al mercato;
- c) - il periodo di validità.

Per il rilascio della tessera è dovuto il pagamento di un diritto a titolo di rimborso spese. Il Direttore del Mercato può autorizzare, eccezionalmente, l'ingresso di altre persone che ne facciano richiesta, da lui ritenuta giustificata.

ART. 18 - DISCIPLINA DEGLI OPERATORI E DEL PERSONALE DA ESSI DIPENDENTE.

I produttori singoli o associati, i consorzi e le cooperative di produttori, non iscritti negli appositi albi, possono vendere soltanto i prodotti di loro produzione, direttamente o a mezzo di familiari o di persone dipendenti dall'azienda.

I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi, qualora incaricati dal proprietario della merce e iscritti nell'apposito albo dei commissionari.

I commissionari, i mandatari, gli astatori non possono esercitare per conto proprio, sia nel mercato che fuori mercato, il commercio dei prodotti, oggetto dell'attività del mercato nel quale operano, né svolgere il commercio suddette per interposta persona.